

11489.17



ORIGINALE

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

**RESPONSABILITA'
MAGISTRATI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 18305/2016

Cron. *ML89*

Rep.

Ud. 30/03/2017

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18305-2016 proposto da:

FALLIMENTO RESEARCHLIFE SCRL IN LIQUIDAZIONE,
 FALLIMENTO VALDEFIN SRL IN LIQUIDAZIONE , FALLIMENTO
 DERMALIFE SRL IN LIQUIDAZIONE , FALLIMENTO LIFEGROUP
 SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo studio
 dell'avvocato ALESSANDRO CUGGIANI, che li rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO
 COSTANTINO giusta procura speciale in calce al
 ricorso;

2017
799

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;

- resistente con memoria di costituzione -


avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha chiesto che la S.C., decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso in epigrafe indicato, così decida in gradato subordine: previa deliberazione della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione, trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale, affinché valuti la conformità agli artt. 24 e 117 Cost. nonché all'art. 6 della C.E.D.U., del novellato art. 375 c.p.c., nella parte in cui non prevede la necessità dell'udienza pubblica allorché di essa le parti non abbiano goduto nei precedenti gradi di giudizio (v. retro sub capitolo 4.3); accolga l'istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza (v. retro sub par. n. 19); previa deliberazione della non manifesta infondatezza e



della rilevanza della questione, trasmetta gli atti
alla Corte Costituzionale, affinché valuti la
conformità all'art. 111, 1° Cost. del novellato art.
375 c.p.c., nella parte in cui accorda alla Suprema
Corte la facoltà di "decidere come decidere" (v.
retro sub par. nn. 35 e36).



rilevato che, i fallimenti delle s.r.l. in liquidazione Valdefin, Life-gruoup e Dermalife, nonché la s.c.a r.l. Researchlife in liquidazione, hanno in questa sede proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in camera di consiglio in data 11/5/2016, con il quale la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalle società istanti avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in camera di consiglio, ex art. 5 della legge n. 117/88 (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 18/2015), dal Tribunale di Roma, sulla domanda originariamente proposta dalle società odierne ricorrenti diretta ad accertare la responsabilità civile dello Stato per danni causati dall'esercizio del potere giudiziario;

considerato che l'avvenuta celebrazione di tutti i gradi del giudizio di merito nelle forme della camera di consiglio induce a considerare non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l'eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell'udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coerente alla democraticità dell'ordinamento giuridico;

che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 30/3/2017.

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 10 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
CATANIA
3bis

Il Presidente
Roberta Vivaldi